Titolo

Mezzi di prova – intercettazioni telefoniche - accusa in danno di terza persona - possono costituire prova piena – il contenuto deve essere attentamente valutato

Descrizione

È *jus receptum*, tanto per l'ordinamento sportivo, quanto per la giurisprudenza penale di legittimità (a far tempo da Cass. Sezione quinta, sent. n. 13614/2001 fino a Cass. SS. UU. sent. n. 22471/2015) che le conversazioni intercettate, quando si risolvano in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non sono equiparabili alla chiamata in correità (e dunque non necessitano di riscontro esterno), ma possono costituire prova piena del coinvolgimento del soggetto citato. Tuttavia tale contenuto deve essere attentamente valutato sul piano logico e letto nell'intero contesto delle emergenze di indagine.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 48/CFA/2020-2021/B

Presidente

Torsello

Relatore

Fumo

Riferimenti normativi

art. 57 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 048 CFA del 10 novembre 2020 (Omissis-Procura Federale)